

Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che saranno comunicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

- 11) Il concessionario si impegna a garantire che la superficie oggetto di ampliamento sia adeguatamente segnalata in tutto il suo perimetro, affinché possa risultare ben visibile al transito veicolare sia di giorno che di notte;
- 12) Il concessionario si impegna ad assicurare che le eventuali recinzioni lungo il perimetro dell'area siano di facile ed immediata amovibilità, affinché non abbiano a costituire ostacolo fisso al transito di trasporti eccezionali che si rendessero occasionalmente necessari su spazi limitrofi. A riguardo il concessionario dovrà garantire a semplice richiesta dell'Ente la propria disponibilità alla rimozione delle recinzioni in questione;
- 13) Il concessionario è obbligato al pieno rispetto delle prescrizioni e delle condizioni speciali contenute nella concessione demaniale n. 00-27/19 del 01/08/2019 cui la presente licenza suppletiva accede e che si intendono qui integralmente richiamate;
- 14) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 15) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 16) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 331,00 ed alle spese relative ai valori bollati per euro 111,00 tramite versamento virtuale tramite F23**

IL CONCESSIONARIO

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, così come rappresentato, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede societaria in Ancona, Lungomare Vanvitelli n. 18

Ancona, addì 30 SET. 2020 2020

IL CONCESSIONARIO

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona		
il <u>30/09/2020</u>	al n° <u>766</u>	serie <u>1</u>
con l'esazione di euro <u>442,00</u>		
L'Ufficiale Rogante (Avv. Matteo Paroli)		

N. 00-34 del registro
Concessioni - Anno 2020

N. 1697 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

PRIMO RILASCIO
RINNOVO
RINNOVO CON MODIF.
VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;
Visti l'art. 36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto l'articolo 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista la licenza n. 00-27/2019 del 01.08/2019, di cui si richiamano ed ivi confermano le prescrizioni, intestata alla società Frittelli Maritime Group S.p.A., C.F./P.IVA 01023760422, avente ad oggetto un'area demaniale catastalmente individuata al foglio di mappa n. 164 particella n. 46, della superficie di metri quadrati 15.538,00, situata nel porto di Ancona - Nuova Darsena Marche, allo scopo di mantenere un'area scoperta di mq 5.503,00 ed un Manufatto dello Stato costituito da: a) capannone di mq. 9.384,00 (ml. 46,00x204,00); b) edificio composto da n. 4 piani, adiacente il lato corto del capannone, adibito ad uso uffici e servizi, per un'area di sedime di mq. 286,00; c) n. 7 corpi di servizio adibiti a deposito e locali tecnici per una superficie di sedime di mq. 365,00; d) impianti tecnologici di cui impianto elettrico, impianto idrico e fognante, impianto antincendio e impianto di ventilazione; il tutto allo scopo di esercitare attività di deposito e movimentazione di merci provenienti da sbarco e dirette all'imbarco;
Vista l'istanza presentata dalla società Frittelli Maritime Group S.p.A., C.F./P.IVA 01023760422, con sede legale in Ancona (AN), via Lungomare Vanvitelli n. 18, a firma del legale rappresentante, dott. Alberto Rossi, assunta al prot. n. ARR-5110 del 28/04/2020, recante domanda di variazione al contenuto della concessione n. 00-27/2019 in data 01.08/2019, per ampliamento di area scoperta di ulteriori mq. 844,00 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR 10338 del 16/09/2020;
Vista l'istanza presentata dalla società Frittelli Maritime Group S.p.A., C.F./P.IVA 01023760422, con sede legale in Ancona (AN), via Lungomare Vanvitelli n. 18, a firma del legale rappresentante dott. Alberto Rossi, assunta al prot. n. ARR-5109 del 28/04/2020 recante ulteriore domanda di variazione al contenuto della concessione n. 00-27/2019 in data 01.08/2019 al fine di conseguire un ampliamento dell'area scoperta assentita di mq. 922,00 e successive integrazioni, da ultimo acquisita al prot. n. ARR 10338 del 16/09/2020;
Vista la pubblicazione degli avvisi di preinformazione in data, rispettivamente, 29/04/2020 e 06/05/2020, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 37 Cod. Nav. e 18 Reg. Cod. Nav.;
Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. 6873 del 15/06/2020;
Viste le attestazioni di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisite rispettivamente al prot. n. ARR-6411 del 04/06/2020 e al prot ARR6974 del 17/06/2020;
Visto il parere rilasciato con note prot. n. - 14188 del 04/06/2020 e prot n. 14189 del 04/06/2020 dalla Capitaneria di Porto di Ancona, acquisite al prot. nn. - ARR 6427 del 04/06/2020 e ARR 6429 del 04/06/2020;
Viste le note dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale di Ancona, acquisite al prot. nn. ARR 5392 del 08/05/2020 e ARR 5646 del 15/05/2020;
Visti i pareri della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisiti ai prot. nn. 3450 e 3451 del 19/05/2020;
Vista la nota prot. n. 24585/RU del 01/07/2020 dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, recante nulla osta e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 Dlgs n. 374/1990, acquisita al prot. n. ARR- 7805 del 06/07/2020;
Vista la nota prot. n. 24586/RU del 01/07/2020 dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, recante nulla osta e autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 Dlgs n. 374/1990, acquisita al prot. n. ARR- 7801 del 06/07/2020;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, del D.lgs. 6/09/2011 n.159 in data 22/05/2020 PR_ANUTG_Ingresso_0055756_20200515, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
Vista la delibera n. 38 in data 30/07/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii, recante l'attestazione di acquisizione del prescritto parere - in senso favorevole - al rilascio del titolo;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 2.045,03, richiesto con atto di accertamento n. 00-241/20 del 05/08/2020;
Vista la polizza fidejussoria n. 2258064 dell'importo di € 420.000,00, emessa in data 02.07.2019 dalla Società COFACE (Compagnie Française D'Assurance pour le Commerce Extérieur s.a. - Rappresentanza Generale per l'Italia

– Via Lorenteggio, 240 – 20147 Milano - C.F./P.IVA 09448210154) a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la ulteriore polizza fidejussoria n. 2258059 dell'importo di € 420.000,00, emessa in data 02.07.2019 dalla Società COFACE (Compagnie Française D'Assurance pour le Commerce Extérieur s.a. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Lorenteggio, 240 – 20147 Milano - C.F./P.IVA 09448210154) a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la polizza n. 390550591 emessa dalla società Generali Italia s.p.a. – Agenzia di Ancona, per l'importo di € 7.500.000,00 quale assicurazione RCT-RCO;

Vista l'appendice di polizza n. 390549821 emessa in data 04/09/2020, dalla società Generali Italia s.p.a., Agenzia di Ancona, per l'importo di € 500.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, compresa la partita ricorso terzi per l'importo di € 1.000.000,00 vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE
ai sensi dell'art 24 Reg. Cod. Nav.

a **FRITTELLI MARITIME GROUP S.P.A.**

codice fiscale 01023760422

in ampliamento alla concessione n. 00-27/19 del 01/08/2019 le aree scoperte rispettivamente di mq 844,00 e mq 922,00 adiacenti all'area demaniale già assentita situata nel Comune di Ancona, e precisamente in ambito portuale – Nuova Darsena Marche allo scopo di rendere maggiormente fruibile l'area demaniale già assentita per il transito, la movimentazione e il deposito di merci e mezzi con delimitazione della stessa tramite new jersey con sovrastante grigliato metallico, nel rispetto della viabilità portuale prevista e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente licenza suppletiva l'ulteriore

Canone annuo = € 6.135,09 (da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT)

Canone dovuto anno 2020 = €. 2.045,03 (dal 01/09/2020 al 31/12/2020)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 32 e giorni 12 dal 01/09/2020 al 12/05/2023.**

Alla scadenza della concessione, qualora il Concessionario presenti istanza di nuova concessione ma, a seguito di procedura comparativa con altre istanze concorrenti, non risulti aggiudicatario, avrà diritto al rimborso, da parte del nuovo concessionario, del valore non ammortizzato degli investimenti effettuati in beni inamovibili.

La realizzazione e il relativo piano di ammortamento degli investimenti effettuati in beni inamovibili devono essere espressamente approvati e autorizzati dalla AdSP del Mare Adriatico Centrale.

Qualsivoglia rimborso da parte del nuovo concessionario del valore non ammortizzato degli investimenti effettuati in beni inamovibili sarà subordinato alla preventiva approvazione/autorizzazione della AdSP del Mare Adriatico Centrale.

Resta fermo che l'importo degli investimenti effettuati dall'aggiudicatario della presente procedura non costituirà mai, né alla cessazione né durante la validità della concessione, credito del medesimo nei confronti della AdSP.

Il rimborso di cui sopra potrà essere richiesto solo nei confronti dell'eventuale futuro concessionario (e sarà all'uopo inserito dalla AdSP tra le condizioni della eventuale futura procedura comparativa) mentre nulla spetterà al concessionario uscente qualora egli non presenti istanza di nuova concessione (o la presenti ma rinunci successivamente) o qualora la futura concessione non fosse rilasciata per qualsiasi causa a chiunque imputabile o per determinazioni dell'AdSP.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le spettanze relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà, però, sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo e/o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta del Presidente, che sarà notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione nonché in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarci dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori dedotti nella presente licenza se prima non avrà ottenuto il prescritto nulla osta da parte dell'Amministrazione concedente oltre che il titolo edilizio comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché ai sensi del D.lgs. n. 272/99 ss. mm.ii;
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e delle aree in concessione.
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare, come in effetti le accetta.
- 7) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 8) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 9) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'AdSP del Mare Adriatico Centrale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 10) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.